

Cass. pen. Sez. Un., 27 marzo 2025 (dep. 5 settembre 2025), n. 30355 – Pres. Cassano – est. Ariolli

Confisca di prevenzione – Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo – Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto – Esclusione – Ragioni (Artt. 4, 5, 7, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

Le Sezioni Unite sui limiti dell'impugnazione del terzo contro la confisca di prevenzione

*The ruling of the Court of Cassation about the limits of third-party appeals
against preventive confiscation*

Gabriele Civello

Ricercatore a tempo determinato (RTDB) di Diritto penale
nell'Università degli Studi di Cagliari

Sommario: 1. Il contrasto interpretativo 2. Gli argomenti di cui al primo orientamento 3. Gli argomenti di cui al secondo orientamento 4. Gli argomenti di cui al terzo orientamento 5. La decisione delle Sezioni Unite 6. (Segue) Gli argomenti di diritto internazionale e unionale 7. Un breve commento a prima lettura

ABSTRACT

Con la sentenza annotata, le Sezioni Unite della Suprema Corte affermano il principio per il quale, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile questa soltanto dal proposto.

In the judgment in question, the Court of Cassation states that, in the event of preventive confiscation of assets deemed to be fictitiously registered in the name of a third party, the latter may only claim actual ownership of the confiscated assets, without being able to argue that the conditions for applying the measure do not exist, as this can only be inferred by the applicant.

1. Il contrasto interpretativo

Con la sentenza qui brevemente commentata, la Suprema Corte a Sezioni Unite¹ era chiamata a dirimere il seguente quesito, oggetto di un attuale contrasto giurisprudenziale: «se, in caso di confisca di prevenzione² avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo possa rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati, ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso»³.

Sul punto, si fronteggiavano almeno tre macro-orientamenti.

Secondo l'indirizzo maggioritario, il terzo potrebbe solo rivendicare l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non sarebbe legittimato a sollevare questioni o eccezioni relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la

¹ Cfr. la relazione del Massimario a cura del redattore, Cons. Caterina Brignone. Per i primi commenti, G.R. MINELLI, *La confisca di prevenzione e tutela del terzo: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza nazionale e sovranazionale*, in *Penale Diritto e Procedura*, 16 dicembre 2025. Il presente contributo ha carattere preparatorio rispetto ad un più ampio scritto in corso di pubblicazione.

² Sulla confisca di prevenzione, nella sterminata bibliografia, A. COSTANTINI, *La confisca nel diritto della prevenzione. Ibridazione di modelli e limiti di legittimità*, Torino, 2022; M. DI LELLO FINUOLI, *La confisca ante delictum e il principio di proporzione*, Torino, 2021; S. FINOCCHIARO, *Confisca di prevenzione e civil forfeiture*, Milano, 2022; D. ALBANESE, *Cosa giudicata e confisca di prevenzione*, Milano, 2024.

³ Sul tema, nell'altrettanto ampia bibliografia, cfr. M. PETRINI, *La prevenzione patrimoniale: la tutela dei diritti dei terzi*, in A. BARGI, A. CISTERNA (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, tomo I, Torino, 2011, 522; F. MENDITTO, *Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi*, Milano, 2015; ID., *Le Sezioni Unite civili sulla tutela dei terzi nella confisca di prevenzione dopo la legge n. 228/12: l'ambito di applicabilità della nuova disciplina*, in *Dir. pen. cont.*, 27 maggio 2013; V. MAIELLO, L. DELLA RAGIONE, *Misure di prevenzione, tutela dei terzi e procedure concorsuali*, in V. MAIELLO (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione e armi*, Torino, 2014, 577; A.M. MAUGERI, *Misure di prevenzione patrimoniale: tutela dei terzi e nozione di buona fede*, in *Dir. pen. cont.*, 11 settembre 2011; C. BRIGNONE, *Orientamenti giurisprudenziali recenti sui confini (incerti) dei diritti di difesa del terzo intestatario del bene rispetto alla confisca di prevenzione*, in *Sist. pen.*, 29 ottobre 2024; C. FORTE, *Il nuovo codice antimafia e la tutela dei terzi*, in *Dir. pen. cont.*, f. 11, 2017, 123; F. CASSANO, *Confisca antimafia e tutela dei diritti dei terzi*, in *Cass. pen.*, 2006, 2157; ID., *La tutela dei diritti dei terzi nella legislazione antimafia*, in A.M. MAUGERI (a cura di), *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Milano, 2008, 393-400; F. BRIZZI, G. CAPECCHI, G. FICHERA, *Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi*, Torino, 2013; A. AIELLO, *La tutela civilistica dei terzi nel sistema della prevenzione patrimoniale*, Milano, 2005.

sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere⁴.

Per il secondo orientamento (minoritario), il terzo, il quale rivendichi l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di confisca di prevenzione, sarebbe legittimato e avrebbe interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.

Infine, un terzo orientamento, che può ritenersi "intermedio", contempla a sua volta due diverse declinazioni.

La prima consente al terzo di interloquire sulla confiscabilità del bene solo con riferimento alla «*perimetrazione temporale* della pericolosità del proposto, quando il bene confiscato fuoriesca da essa, nelle misure di prevenzione, o esorbiti il canone della ragionevolezza, nella confisca c.d. "allargata", ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p.». Il terzo intestatario potrebbe, dunque, «essere ammesso a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio»⁵.

La seconda declinazione del citato terzo orientamento, invece, riconosce l'interesse del terzo a censurare i presupposti oggettivi della confisca di prevenzione, escludendo tuttavia quelli strettamente soggettivi, riguardanti la pericolosità sociale del proposto.

2. Gli argomenti di cui al primo orientamento

La tesi (maggioritaria), per la quale il terzo, nell'impugnare la confisca di prevenzione, potrebbe solo rivendicare l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, mentre non sarebbe legittimato a sollevare questioni o

⁴ *Ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. II, 19 aprile 2024, n. 20193, rv. 286441-01; Cass. Pen., Sez. I, 11 maggio 2023, n. 35669, Rv. 285202-01; Cass. Pen., Sez. V, 20 novembre 2020, n. 333, Rv. 280249-01; Cass. Pen., Sez. VI, 4 giugno 2019, n. 7469, Rv. 278454-03; Cass. Pen., Sez. II, 6 giugno 2019, n. 31549, Rv. 277225-04; Cass. Pen., Sez. V, 26 ottobre 2015, n. 8922, Rv. 266141-01; Cass. Pen., Sez. V, 29 ottobre 2024, n. 4946, n.m.).

⁵ Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2022, n. 8984, n.m. sul punto, che richiama Cass. Pen., Sez. I, 20 settembre 2017, n. 13375 Rv. 272703-01. Conf.: Cass. Pen., Sez. I, 21 novembre 2023, n. 12478, n.m., e Cass. Pen., Sez. V, 14 ottobre 2022, n. 513, n.m.

eccezioni relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, si fonda sui seguenti argomenti.

Il terzo intestatario potrebbe ottenere il risultato più favorevole, ossia la revoca della confisca, solo dimostrando che la titolarità del bene sia *reale* e non meramente fittizia; gli sarebbero, invece, indifferenti le sorti della misura nei confronti del proposto, rispetto alla quale egli avrebbe un mero "interesse di fatto", che non darebbe luogo a una effettiva legittimazione processuale, la quale postula, di contro, un interesse personale giuridicamente tutelato.

Tale orientamento osserva che proprio la disciplina dettata dall'art. 1414 c.c. in tema di "simulazione" prevede che, se le parti hanno inteso concludere un contratto diverso da quello apparente, tra le stesse ha effetto il contratto dissimulato; il che, nell'ambito delle misure di prevenzione, determina che l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene è il titolare reale, non potendo il terzo far valere in giudizio un diritto altrui.

In tal senso, si richiama anche la nozione di "interesse ad impugnare" nel procedimento penale, teso a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e a conseguire una decisione più vantaggiosa rispetto a quella gravata e coerente col sistema normativo. Se ne ricava il limite ai temi deducibili dal terzo, in quanto l'unico aspetto da contendere che lo coinvolge direttamente atterrebbe alla sola confutazione della disponibilità del bene da parte del proposto⁶.

Tale conclusione non sarebbe inficiata dalle previsioni secondo cui, in caso di morte del proposto, «il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa» (art. 18, co. 2, cod. antimafia) e la richiesta può essere proposta «nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare» (art. 18, co. 3, cod. antimafia). Infatti, le richiamate disposizioni hanno carattere speciale «insuscettibile di interpretazione estensiva» e l'interesse dei terzi intestatari a censurare i profili inerenti ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura si lega all'impossibilità del proposto di difendersi e alla particolare qualità da essi rivestita.

⁶ Cass. Pen., Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 17519, Rv. 286418-01; Cass. Pen., Sez. VI, 9 gennaio 2024, n. 5094, Rv. 286058-01.

3. Gli argomenti di cui al secondo orientamento.

Secondo il citato orientamento minoritario, il terzo, il quale rivendichi l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo, sarebbe legittimato e avrebbe interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.

Sul punto, si ravvisa l'interesse a ricorrere del terzo ove il gravame sia concretamente idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante⁷. Tale nozione di "interesse" trova origine in una sentenza a Sezioni Unite del 2019⁸, secondo cui la sussistenza dell'interesse ad impugnare dovrebbe essere valutata in base alla prospettazione "soggettiva" contenuta nel mezzo di impugnazione e non già all'effettiva e oggettiva fondatezza della pretesa.

In particolare, secondo la sentenza "La Porta" del 2017⁹, l'orientamento interpretativo contrario e prevalente «risentirebbe di una considerazione *ex post* della sorte dei motivi di impugnazione *secundum eventum litis*, che invece debbono essere valutati *ex ante* nella loro attitudine distruttiva della pretesa fatta valere, e che quindi, nel rispetto del fondamentale diritto di difesa, possono essere anche articolati su piani concorrenti e/o graduati». Si argomenta, sul punto, che l'intestazione simulata di un bene non costituisce di per sé un illecito, se non è preordinata al conseguimento di fini contrari alla legge, se il reale proprietario dissimulato non è un soggetto socialmente pericoloso o autore di gravi delitti e se i beni non hanno provenienza illecita, come conferma la disciplina civilistica della simulazione *ex artt. 1414 e ss. c.c.*

4. Gli argomenti di cui al terzo orientamento

Come sopra anticipato, il terzo orientamento minoritario *in subiecta materia* presenta, in realtà, due sotto-orientamenti ermeneutici.

Il primo consente al terzo di interloquire sulla confiscabilità del bene solo con riferimento alla «*perimetrazione temporale* della pericolosità del proposto, quando il bene confiscato fuoriesca da essa, nelle misure di prevenzione, o

⁷ Cass. Pen., Sez. I, 21 gennaio 2021, n. 20717, n.m.

⁸ Cass. Pen., Sez. Un., 28 marzo 2019, n. 28911, Rv. 275953-02.

⁹ Cass. Pen., Sez. V, 14 dicembre 2017, n. 12374, Rv. 272608-01.

esorbiti il canone della ragionevolezza, nella confisca c.d. "allargata", ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p.». Come già anticipato, dunque, il terzo intestatario potrebbe «essere ammesso a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio»¹⁰.

La seconda declinazione del citato terzo orientamento, da par suo, riconosce l'interesse del terzo a censurare i presupposti oggettivi della confisca di prevenzione, escludendo solo quelli soggettivi, riguardanti la pericolosità sociale del proposto.

In quest'ambito, si è affermato¹¹ che il terzo intestatario del bene sarebbe legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevole distanza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione. La pronuncia – riguardante, in fase di esecuzione, la doglianza del terzo rimasto estraneo alla fase di cognizione – richiama il principio di effettività della tutela giurisdizionale da assicurare al terzo a fronte di procedure di ablazione della proprietà. Si ritiene da evitare il frazionamento delle facoltà difensive del terzo e si stima, invece, necessario ammettere doglianze volte a contestare i presupposti oggettivi della confisca, quand'anche già oggetto di contraddittorio su impulso dell'imputato/proposto, poiché altrimenti si finirebbe col presumere la fittizietà della titolarità, invero non ancora definitivamente accertata. Cionondimeno, l'effettività della tutela giurisdizionale del terzo non potrebbe spingersi fino a consentire il sindacato sulla pericolosità sociale del proposto, trattandosi di diritto di difesa esclusivo di tale ultimo soggetto, salvi i casi di decesso di questi.

Nella medesima prospettiva, volta a riconoscere al terzo intestatario la possibilità di contestare almeno i presupposti oggettivi della confisca di prevenzione, sembrava porsi anche l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la quale richiama l'ambito normativo unionale, regolato dalle Direttive 2014/42/UE e 2024/1260/UE.

¹⁰ Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2022, n. 8984, n.m. sul punto, che richiama Cass. Pen., Sez. I, 20 settembre 2017, n. 13375 Rv. 272703-01. Conf. Cass. Pen., Sez. I, 21 novembre 2023, n. 12478, n.m., e Cass. Pen., Sez. V, 14 ottobre 2022, n. 513, n.m.

¹¹ Cass. Pen., Sez. I, 15 dicembre 2020, n. 19094, Rv. 281362-01, in tema di confisca ex art. 240-*bis* c.p., ma i cui argomenti sono estesi alle misure di prevenzione.

Sul punto, veniva valorizzato il “considerando 48” della Direttiva del 2024, ove si prevede che l’“interessato” – nozione in cui rientra il terzo destinatario di confisca disposta nei confronti del proposto, ex art. 3, n. 10), lett. c) – abbia l’effettiva possibilità di impugnare il provvedimento di confisca dinanzi a un organo giurisdizionale e si sancisce che le contestazioni comprendano «anche i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose». Secondo i giudici rimettenti, questo riferimento ai «fatti specifici» e agli «elementi di prova» sulla relazione fra condotte criminose e beni confiscati potrebbe evocare la possibilità della contestazione, da parte del terzo, quantomeno dei presupposti oggettivi della confisca di prevenzione.

Inoltre, si fa leva sul “considerando 48” come chiave interpretativa dell’art. 24 della Direttiva, che, nel regolare i mezzi di ricorso, dispone che «le persone interessate dai provvedimenti di congelamento di cui all’art. 11 e dai provvedimenti di confisca di cui agli artt. da 12 a 16 godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i propri diritti». Il secondo comma di tale enunciato richiede agli Stati di assicurare i diritti di difesa anche alle persone interessate dalla confisca per patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose, ai sensi dell’art. 16.

5. La decisione delle Sezioni Unite

A fronte delle predette e plurime tesi interpretative, le Sezioni unite ritengono di dare continuità all’orientamento maggioritario che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, ammette che quest’ultimo possa rivendicare *esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati*, senza poter interloquire in merito agli altri presupposti oggettivi e soggettivi della misura applicata.

Il Collegio parte dal presupposto che sequestro e confisca di prevenzione, pur non avendo natura penale, «incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)». Tali misure devono, pertanto, soggiacere alle garanzie cui la Costituzione e la CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione dei diritti in questione, tra cui: a) la previsione di legge (artt. 41 e 42 Cost.), che consenta ai destinatari di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) la necessità e

proporzionalità della restrizione rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU); c) l'applicazione in esito a un procedimento che, pur non dovendo conformarsi *in toto* ai principi dettati dalla Costituzione e dal diritto convenzionale per il processo penale, rispetti tuttavia i canoni generali del "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU), assicurando la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta (cfr. Corte cost., sent. n. 24 del 2019).

In tale contesto, l'azione di prevenzione mira all'applicazione di determinate misure a soggetti che rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimonio risulti, anche in parte, frutto di ingiustificato accumulo, derivante da quelle condizioni soggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presunte tali. Di conseguenza, la *regiudicanda* di prevenzione è a "soggetto" e "oggetto" definiti, e il destinatario della misura è parte necessaria del procedimento di prevenzione.

Il dato normativo, a giudizio delle Sezioni Unite, sembra univocamente orientato in questo senso. Infatti, gli artt. 4 e 16 cod. antimafia individuano i «soggetti destinatari» delle misure di prevenzione, definendoli sul piano dei "requisiti" soggettivi costituenti presupposti indefettibili per legittimare i titolari del potere di proposta a chiedere l'intervento giurisdizionale di prevenzione proprio «nei confronti» di quelle persone.

L'art. 7, co. 1, cod. antimafia prevede la celebrazione del procedimento in pubblica udienza «quando l'interessato ne faccia richiesta»; e l'«interessato» coincide col soggetto nei confronti del quale la proposta è formulata. Ai sensi del co. 2 del medesimo art. 7, l'obbligo di assistenza da parte di un difensore di ufficio cui notificare l'avviso di udienza – ove non ne sia stato designato uno di fiducia – è previsto solo nei confronti dell'«interessato», ossia del proposto.

Testuale è, poi, la distinzione tra «parti» del procedimento e «altre persone interessate», posto che il presidente è tenuto a comunicare o notificare a ciascuna di esse l'avviso di fissazione della data dell'udienza, ma solo nei confronti del destinatario della misura tale avviso deve contenere anche «la concisa esposizione dei contenuti della proposta» (art. 7, comma 2, cod. antimafia). Analogamente, solo per il proposto e il suo difensore l'art. 7, co. 5, cod. antimafia prevede il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento.

Dalle norme specificamente dettate dal cod. antimafia in tema di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, le Sezioni Unite ritengono

di ricavare ulteriori elementi che differenziano il destinatario della misura dal terzo.

I termini di efficacia del sequestro, previsti dall'art. 24, co. 2, cod. antimafia e dal successivo art. 27, co. 6, per il giudizio di appello, sono sospesi per le medesime cause previste per i termini della custodia cautelare, riferibili al solo proposto e al suo difensore; competono al proposto le allegazioni sulla legittima provenienza e proporzione dei beni (cfr. art. 24, comma 1, secondo periodo, cod. antimafia).

Ancora, l'art. 23, co. 2, cod. antimafia enuclea la posizione dei «terzi» che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, stabilendone la «chiamata» a «intervenire all'udienza in camera di consiglio», locuzione espressiva, sul piano processuale, di uno *ius ad loquendum* diverso dal diritto di «partecipare» come parte. I «terzi», quindi, restano tali anche sul piano del rito, giacché la loro legittimazione è limitata alla posizione di diritto sostanziale vantata sui beni oggetto della misura.

Il ragionamento non cambia – soggiungono le Sezioni Unite – ove vengano in considerazione terzi la cui titolarità dei beni sia frutto di asserita intestazione fittizia. È dirimente che, a norma dell'art. 26, co. 1, cod. antimafia, laddove venga accertato che tutti o parte dei beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, il giudice, col provvedimento di confisca, dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione. Il successivo co. 2 pone, poi, una serie presunzioni relative di fittizietà dei trasferimenti. Il che – contrariamente a quanto previsto dall'art. 1414 cod. civ., che si limita a stabilire l'inefficacia del contratto simulato fra le parti – configura, nel caso di confisca di prevenzione, l'interposizione fittizia come contratto *contra legem*, poiché teso a frustrare la funzione preventiva della misura. «Titolarietà fittizia» equivale a «nessuna titolarità», sicché il terzo sarebbe legittimato solo a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale.

Anche la giurisprudenza di legittimità in tema di procedimento di prevenzione offre spunti che differenziano la posizione del proposto da quella del terzo.

Infatti, l'omessa citazione del secondo, a differenza dell'omessa *vocatio* del primo, non determina nullità, ma una mera irregolarità del procedimento, ferma

restando la facoltà dell'*extraneus* di esplicitare le proprie difese proponendo un incidente di esecuzione¹².

Inoltre, il terzo interessato, in quanto portatore di un interesse meramente civilistico, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 c.p.p., soggiacendo alla regola della domiciliazione *ex lege* presso quest'ultimo, come previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.¹³

Pertanto, concludono le Sezioni Unite, l'interesse del terzo a partecipare al giudizio di prevenzione risiede nella sola scelta di tutelare il proprio interesse a dimostrare l'effettiva titolarità del bene.

Ulteriori elementi a sostegno di tale conclusione – seguita il Collegio – si rinvencono nella recente decisione della Corte EDU, 20/01/2025, *Garofalo e altri c. Italia*.

Sul punto, si osserva che la confisca di prevenzione postula la verifica che, in un determinato periodo, il proposto abbia conseguito la disponibilità di beni di valore eccedente rispetto al reddito lecitamente conseguito e la cui origine lecita non possa essere dimostrata. La misura ablatoria assolve a una funzione ripristinatoria – che ne definisce la natura non punitiva –, mira a garantire che il crimine “non paghi” e a prevenire l'arricchimento ingiusto, sottraendo al proposto e ai terzi (che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare) i profitti derivanti da attività criminali.

Per soddisfare la propria funzione ripristinatoria, la confisca di prevenzione vede il patrimonio di sospetta origine illecita e il proposto legati da una corrispondenza biunivoca, rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume una qualità meramente eventuale. Ne deriva che, soltanto ove l'intestatario che si assume fittizio rivendichi la propria qualità di titolare effettivo dei beni, la qualità di proprietario reale può legittimare l'“intervento” nel procedimento di prevenzione.

I diversi orientamenti interpretativi, a parere delle Sezioni Unite, fondano le loro conclusioni anche sulla nozione di interesse ad impugnare, declinata in termini non sempre convergenti e talora impropriamente sovrapposta a quella di

¹² Cass. Pen., Sez. V, 14 novembre 2024, n. 4743, n.m.; Cass. Pen., Sez. I, 20 novembre 2024, n. 6742, n.m.; Cass. Pen., Sez. VI, 9 maggio 2019, n. 26346, Rv. 276382-01; Cass. Pen., Sez. I, 21 aprile 2010, n. 1686, Rv. 247072-01; Cass. Pen., Sez. I, 22 giugno 2007, n. 28032, Rv. 236930-01.

¹³ Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2024, n. 30637, n.m.; Cass. Pen., Sez. V, 21 ottobre 2022, n. 4357, n.m.; Cass. Pen., Sez. V, 3 maggio 2022, n. 22623, n.m.; Cass. Pen., Sez. V, 26 novembre 2020, n. 880, Rv. 280403-01.

legittimazione. Ancorché concettualmente interdipendenti, dovendo la domanda essere assistita da entrambi i requisiti, legittimazione ed interesse sono nozioni diverse: la prima è correlata alla *titolarità* di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre il secondo postula che, mediante l'impugnazione, si consegua un'*utilità concreta ed attuale* mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. Preliminarmente occorre, quindi, accertare se chi ha proposto l'impugnazione sia titolare di un interesse qualificato legittimante l'azione proposta. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse. Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento, si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza e attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente.

L'interesse a impugnare (art. 568, co. 4, c.p.p.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di gravame proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente¹⁴.

Ciò posto, affermano le Sezioni Unite, l'interesse del terzo che si assuma intestatario fittizio del bene oggetto di confisca risulta concreto e attuale solo allorquando l'impugnazione miri all'annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell'intestazione e al riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata. La domanda del terzo che rivendichi la titolarità effettiva del bene deve, dunque, essere accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suo diritto e comprovano una titolarità reale. Al contrario, conclude la Suprema Corte nella sua massima composizione, la contestazione da parte del terzo dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto sarebbe sorretta da un *interesse di mero fatto*, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico¹⁵.

¹⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 29529, Rv. 244110-01; Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2008, n. 18253, 239397-01; Cass. Pen., Sez. Un., 20 ottobre 1996, n. 20, Rv. 206169-01; Cass. Pen., Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42, Rv. 203093-01; Cass. Pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, n. 10372, Rv. 202269-01; Cass. Pen., Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Rv. 202018-01; Cass. Pen., Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Rv. 193743-01).

¹⁵ *Ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. VI, 14 novembre 2023, n. 48761, Rv. 285650-01.

6. (Segue) Gli argomenti di diritto internazionale e unionale

A giudizio delle Sezioni Unite, l'esegesi volta ad escludere che l'intervento partecipativo del terzo possa estendersi fino a contestare i presupposti applicativi della misura troverebbe conferma anche nelle fonti internazionali e nel diritto unionale.

A tal proposito, l'art. 12 (rubricato *Confisca e sequestro*) della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (adottata dalla Assemblea generale il 15 novembre 2000 con la Risoluzione n. 55/25 e aperta alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000), al co. 7, stabilisce che «gli Stati Parte possono considerare la possibilità di richiedere che un reo dimostri l'origine lecita dei presunti proventi di reato o altri beni che possono essere oggetto di confisca, nella misura in cui tale richiesta è coerente con i principi del loro diritto interno e con la natura del procedimento giudiziario e di altri procedimenti». Il co. 8 prevede, poi, che «l'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede». Analogamente l'art. 31 (*Congelamento, sequestro e confisca*) della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, al co. 8 stabilisce che «gli Stati Parte possono esaminare la possibilità di esigere che l'autore di un reato dimostri l'origine illecita dei presunti proventi del crimine o di altri beni confiscabili, nella misura in cui tale esigenza è conforme ai principi fondamentali del loro diritto interno ed alla natura dei procedimenti giudiziari e di altri procedimenti». Il successivo co. 9 sancisce che «l'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede». Le disposizioni indicate tutelano, quindi, i “terzi in buona fede”, che non possono essere pregiudicati dalla confisca e a cui è consentito allegare l'effettivo diritto di proprietà sul bene ritenuto nella disponibilità dell'autore del reato.

A giudizio delle Sezioni Unite, condurrebbero alle medesime conclusioni anche le disposizioni dettate *in subiecta materia* dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990. In particolare, l'art. 22, co. 1, di tale Convenzione prevede che, «nell'esaminare le richieste di cooperazione ai sensi delle sezioni 3 e 4, la Parte richiesta riconosce qualsiasi decisione giudiziaria presa nella Parte richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati dai terzi». Il co. 2 precisa, altresì, che «il riconoscimento può essere rifiutato se: a) i terzi non

hanno avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti». L'art. 27, co. 3, lett. c), dispone che la richiesta di cooperazione in ordine alla confisca debba contenere l'indicazione «se i terzi [abbiano] avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza». Per la Convenzione, non vi è dunque assimilazione con l'autore del reato in quanto il terzo, colpito dalla confisca, deve avere avuto sufficiente possibilità di far valere i propri diritti, ossia i diritti che egli può "rivendicare" in quanto proprietario.

Quanto, invece, al diritto unionale viene in rilievo la Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024, che mira ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri sulla confisca in materia penale e introduce due forme di confisca non fondate sulla condanna, una delle quali – menzionata dall'art. 16 e qualificata «confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose» – presenta caratteristiche analoghe alla confisca quale misura di prevenzione patrimoniale antimafia.

I "considerando" a fondamento della Direttiva evidenziano una marcata differenziazione tra chi viene assoggettato, in quanto ritenuto autore dell'illecita accumulazione patrimoniale, alla procedura giurisdizionale destinata a concludersi con la statuizione sulla confisca, nelle sue diverse configurazioni (cfr. considerando 29, 34, 46, 47 e 48), e i reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi ai quali deve essere assicurata una specifica tutela tesa a salvaguardare la propria posizione, «compreso il diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato» (cfr. "considerando 28" e "considerando 33").

Ad analoghe conclusioni giungono le Sezioni Unite esaminando l'articolato della stessa Direttiva.

In particolare, l'art. 3, n. 10), lett. c), nel definire la qualità di «interessato» dal provvedimento di confisca, distingue la posizione di chi subisce la misura ablatoria, perché ritenuto autore dell'illecito incremento patrimoniale, rispetto al «soggetto terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento». La disposizione, seguitano le Sezioni Unite, ponendo l'accento sulla situazione di carattere sostanziale che lega il terzo al bene, ne definisce anche l'ambito di intervento nel procedimento, limitato a far valere i fatti costitutivi del diritto che si assume illegittimamente compromesso. È, inoltre, significativo che la norma preveda la necessità di un pregiudizio "diretto", da ciò potendo trarsi che l'interesse di cui il terzo è portatore deve essere anch'esso

diritto e necessariamente collegato all'*effettiva titolarità* del bene oggetto della misura.

La circostanza che la Direttiva, in tema di garanzie difensive, faccia riferimento «alle persone interessate dai provvedimenti di confisca», con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di informazione e alla previsione di mezzi adeguati di ricorso, non significa che essa abbia assimilato, in punto di interesse a ricorrere, le diverse posizioni dell'autore dell'illecita accumulazione e quella dei terzi, dovendo l'ambito delle facoltà difensive essere riferito pur sempre alla *titolarità* del diritto sostanziale compromesso dal provvedimento ablatorio. Avvalorerebbe tale conclusione anche l'art. 24, che regola i mezzi di ricorso, laddove, pur affermando che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che le persone interessate dai provvedimenti di congelamento e di confisca di cui agli artt. da 12 a 16 godano di un ampio ed effettivo diritto di difesa, con riguardo alla posizione dei terzi sancisce, al comma 7, che «possono *far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali*».

Da qui, per il Supremo Collegio, la non pertinenza della tesi che desume dallo strumento normativo sovranazionale un vincolo per l'ordinamento nazionale ad "allargare", sul versante delle esigenze difensive, l'oggetto delle domande e delle pretese da far valere in sede di prevenzione. A tal proposito, replicano le Sezioni Unite, non vi sarebbe rischio di un "frazionamento" delle facoltà difensive, poiché queste devono pur sempre rientrare tra le prospettazioni legittimamente devolvibili. È in tale ambito che deve riconoscersi e assicurarsi al terzo – in aderenza a quanto espresso al riguardo dalla Direttiva e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – il pieno esercizio del diritto di difesa.

Di conseguenza, concludono le Sezioni Unite, il ritenuto intestatario fittizio dei beni avrebbe bensì un diritto di interlocuzione nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ma solo ove rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio.

La corretta perimetrazione della legittimazione e dell'interesse che fondano l'intervento del terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale rendono opportuno soffermarsi anche sugli *oneri probatori* gravanti sullo stesso per confutare la fittizietà dell'intestazione.

A tal proposito, affermano le Sezioni Unite, incombe sull'accusa l'onere di provare – sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti – l'esistenza

di situazioni idonee ad avallare concretamente la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto. Infatti, laddove non operino le presunzioni relative di fittizietà di cui all'art. 26, co. 2, cod. antimafia, si applica l'art. 20 cod. antimafia, secondo cui il tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente o indirettamente¹⁶.

Il primo passaggio, quello relativo alla dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi della misura ablatoria, spetta sempre alla pubblica accusa.

Dal canto suo, il terzo ha un *onere di allegazione* che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo cui egli è mero intestatario formale, e indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua effettiva e reale proprietà e nella sua esclusiva disponibilità.

Rispetto a tale *thema probandum*, il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni: l'ambito di allegazione da riconoscergli deve essere il più ampio possibile e deve comprendere non solo circostanze volte a dimostrare di aver sostenuto l'acquisto del bene senza interferenze determinate dai proventi illeciti del proposto, ma anche quelle volte a contestare la valenza indiziante degli elementi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione del bene sia avvenuta *nomine alieno*.

Sarà, dunque, la dialettica del processo – concludono le Sezioni Unite – a consentire di ricostruire, nel contraddittorio fra le parti, le vicende relative all'intestazione o al trasferimento del bene al terzo. In un giudizio che coinvolge la proprietà, v'è, infatti, la necessità di un accertamento completo che, nel rispetto del principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali.

¹⁶ Cass. Pen., Sez. I, 5 novembre 2020, n. 6745, Rv. 280528-01; Cass. Pen., Sez. Un., 22 dicembre 2016, n. 12621, n.m. sul punto, che richiama, sul tema, Cass. Pen., Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 6977, Rv. 249364-01.

7. Un breve commento a prima lettura

La sentenza delle Sezioni Unite qui commentata involge numerose questioni particolarmente complesse, di diritto sia sostanziale sia processuale, collegate peraltro a una pluralità di istituti quali la confisca di prevenzione e gli altri tipi di confisca contemplati dall'ordinamento, oltretutto il concetto civilistico di "simulazione".

Nell'ambito di un breve commento a prima lettura, ci concentreremo sui soli aspetti salienti della *quaestio iuris* sottoposta e poi risolta dalle Sezioni Unite con la decisione annotata.

La tesi che limita i poteri di impugnazione del terzo avverso il provvedimento di sequestro o confisca irrogato nei confronti di altro soggetto *sub iudice* non è circoscritta al solo tema della confisca di prevenzione: ad esempio, anche in tema di sequestro preventivo *tout court* – quindi, ben al di fuori del perimetro delle misure di prevenzione –, prevale oggi l'orientamento per il quale «il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato»¹⁷.

Anche in materia di misure cautelari reali, tuttavia, persiste un contrasto interpretativo, in quanto altre sentenze affermano il principio opposto a quello appena citato, sostenendo che «in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, al terzo ritenuto persona ad esso non estranea che assume di avere diritto alla restituzione è consentito contestare, sia in sede di merito che di legittimità, anche la sussistenza del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, posto che, se potesse far valere solo la propria disponibilità del bene e l'insussistenza di un contributo personale al reato, il suo diritto di difesa sarebbe limitato a profili *ex se* non ostativi all'adozione del vincolo e subirebbe, inoltre, un'ingiustificata disparità di

¹⁷ Cass. Pen., Sez. III, 23 aprile 2024, n. 23713 del 23 aprile 2024, Rv. 286439 – 01; conformi, *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. VI, 5 agosto 2016, n. 34704, n.m.; Cass. Pen., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 21966, n.m.; Cass. Pen., Sez. VI, 14 settembre 2016, n. 42037, Rv. 268070. In dottrina, ad esempio, P. SPAGNOLO, *Sequestro, confisca e diritti dei terzi: c'è un giudice a Berlino?*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 277; A. GAITO, *Fallimento, sequestro in funzione di confisca e tutela dei terzi nella repressione del fenomeno mafioso*, in *Giur. it.*, 1985, II, 397.

trattamento rispetto all'indagato, legittimato a far valere l'inesistenza dei presupposti della cautela reale»¹⁸.

L'argomento-chiave della tesi avversa, per la quale il terzo non potrebbe sollevare alcuna eccezione in merito al *fumus* e al *periculum* – o, nel caso della confisca di prevenzione, alcuna eccezione in merito ai presupposti oggettivi e soggettivi della stessa – è quello per il quale, in caso contrario, si finirebbe per ammettere, da parte del terzo, un intervento adesivo e *ad adiuvandum* nei confronti dell'indagato o – per quanto qui di interesse – del proposto.

Tale argomento, tuttavia, non sembra del tutto convincente e dirimente: infatti, allorché il terzo destinatario di sequestro o di confisca sollevi eccezioni o difese attinenti ai presupposti oggettivi o soggettivi della misura, egli con ciò non sta agendo in nome, per conto e nell'interesse dell'indagato o del proposto; più semplicemente, tali presupposti oggettivi e soggettivi rappresentano la *condicio sine qua non* della misura reale, da accertarsi quantomeno *incidenter tantum* al fine di applicare detta misura (anche) al terzo.

Se al terzo – non indagato o imputato, né proposto – viene applicata la misura del sequestro o della confisca, al di fuori del perimetro sancito dalla legge – ad esempio, in assenza di una condanna per un "reato-spia" ex art. 240-bis c.p. o in assenza dei presupposti di pericolosità richiesti dalla legge per la confisca di prevenzione –, a sommo avviso di chi scrive, ben si dovrebbe permettere al terzo di allegare e di dimostrare il contrario.

Come si afferma in una sentenza del 2021, «non è vero che l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione della misura nei confronti del proposto (sia perché questi non è un soggetto socialmente pericoloso, sia perché i beni non sono sproporzionati alla sua capacità economica di fonte lecita e non sono di provenienza delittuosa) attenga ad un tema *incompatibile* con la posizione del terzo che rivendica la proprietà dei beni e contesta la loro fittizia intestazione a suo favore. Egli contesta il presupposto dell'incisione ad opera del provvedimento della sua sfera di affermata titolarità formale e sostanziale del bene»¹⁹.

La replica a tale argomento, fatta propria anche dalle Sezioni Unite nella sentenza qui annotata – è che il terzo ben potrebbe ottenere la restituzione del bene, *anche solo* dimostrando che l'intestazione a sé non è simulata né fittizia; tale

¹⁸ Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 3034, Rv. 285746 - 01.

¹⁹ Cass. Pen., Sez. I, 21 gennaio 2021, n. 20717, § 5.3 delle motivazioni.

affermazione ricorre, peraltro, anche nelle decisioni della Cassazione riguardanti il sequestro preventivo ai danni di terzi non indagati, ove si legge: «del resto, una volta che il terzo dimostri l'effettività del contenuto del diritto di proprietà di cui è formalmente titolare, [egli] vede riconosciuta la sua pretesa, indipendentemente dalla sussistenza del *fumus* del reato ascritto all'indagato»²⁰.

Ebbene, tale affermazione appare in sé e per sé corretta: è corretto dire che, se il terzo dimostra la propria titolarità effettiva, e non puramente fittizia o simulata del bene, ciò sarà sufficiente a “vincere” il vicolo reale e a farlo annullare o revocare. Ma tale affermazione non implica – dal punto di vista del rigore logico – che al terzo sia di per ciò solo preclusa ogni altra difesa.

Si pensi, ad esempio, al caso del terzo che effettivamente risulti intestatario fittizio del bene, ma in buona fede, nel senso che vi è sì una intestazione puramente simulata, dal punto di vista civilistico, ma in capo a un soggetto totalmente estraneo alla vicenda illecita *sub iudice*; oppure si pensi al caso in cui il terzo sia, sì, un mero “prestanome”, ma non già del proposto bensì di altro soggetto estraneo ad ogni fattispecie di pericolosità.

Peraltro, se si considera che, per giurisprudenza costante, persona “non estranea” al reato, ai fini della confisca e del sequestro a fini di confisca, è anche quella che abbia solo obiettivamente tratto un vantaggio da un fatto illecito altrui, si può agevolmente immaginare che anche il terzo può avere un interesse – non di puro fatto, ma giuridicamente rilevante – affinché si dimostri l'insussistenza dei presupposti oggettivi e/o soggettivi della misura ablatoria provvisoria o definitiva²¹.

Oppure, ancora, si pensi al caso limite di un terzo che sia un mero “prestanome” in mala fede, ma di un soggetto che ha commesso un fatto illecito che non rientra nel perimetro delle figure soggettive previste dalla legge, oppure di un soggetto che presentava la pericolosità “tipica” in un periodo cronologicamente lontano dal momento in cui il terzo ha acquisito il bene a titolo fiduciario.

²⁰ Cass. Pen., Sez. III, 11 luglio 2019, n. 36347, § 6 delle motivazioni.

²¹ Si tratta di argomento speso, ad esempio, in Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 3034, § 2 delle motivazioni.

In tali casi, discriminare l'indagato o il proposto rispetto al terzo, in punto di garanzie difensive e di ampiezza del rimedio impugnatorio determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento²².

Sembra dunque maggiormente aderente al diritto di difesa e rispettoso dei diritti sostanziali dei terzi – la proprietà e ogni altro diritto di natura reale o personale – permettere a questi ultimi di impugnare la confisca di prevenzione *non solo* limitandosi ad interloquire in merito alla propria posizione giuridica soggettiva, *ma anche* contestando i presupposti oggettivi e soggettivi per l'irrogazione della misura²³.

A tal proposito, non è raro che gli argomenti – in fatto e/o in diritto – volti a dimostrare la presunta fittizietà della intestazione si intreccino e si sovrappongano agli argomenti usati per corroborare la tesi della pericolosità in capo al proposto (ad es., si ritiene che il proposto avesse un "movente" ragionevole per intestare un bene al terzo, *proprio in quanto* dedito alle attività illecite di cui alla figura soggettiva di pericolosità): spesso, dunque, il terzo, al fine di difendere la propria posizione soggettiva, ha interesse a prendere posizione *anche* in punto di pericolosità, anche al fine di perimetrare l'arco temporale dell'acquisto rispetto all'arco temporale della asserita pericolosità in capo al proposto. In più occasioni, impedire al terzo di interloquire sui presupposti oggettivi e soggettivi della confisca comporta, in concreto, una sorta di presunzione invincibile di intestazione fittizia in capo al terzo, stante la stretta interconnessione tra i piani giuridici, fattuali e argomentativi.

Peraltro, come già sopra segnalato, possono sussistere casi nei quali l'intestazione fiduciaria di beni non sia *ipso iure* illecita: l'intestazione simulata di

²² *Ibidem*, § 3 delle motivazioni: «[...] A ritenere operante la limitazione indicata, vi sarebbe una incisiva ed ingiustificata differenza di trattamento tra l'indagato ed il terzo non estraneo al reato, quando il bene da sottoporre a vincolo possa essere anche nella "titolarità" di quest'ultimo. Invero, l'indagato, per ottenere la restituzione del "proprio" bene, potrebbe contestare l'esistenza sia del *fumus commissi delicti*, sia del *periculum in mora*; il terzo, invece, per ottenere la restituzione del "proprio" bene, potrebbe solo contestare la sua "non" estraneità al reato. Senza considerare che l'argomento preliminare e risolutivo per dimostrare la propria estraneità al reato è quello concernente l'insussistenza di questo, ossia, esattamente, il difetto del *fumus commissi delicti*».

²³ A tal proposito, il già menzionato "considerando 48" della Direttiva 2024/1260/UE prevede che l'"interessato" – nozione in cui rientra il terzo destinatario di confisca disposta nei confronti del proposto, ai sensi dell'art. 3, n. 10), lett. c) – abbia l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento di confisca dinanzi a un organo giurisdizionale e si sancisce che le contestazioni comprendano «anche i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose».

un bene, infatti, non costituisce di per sé un fatto illecito disapprovato dall'ordinamento (tant'è che il codice civile la disciplina espressamente), se essa non è preordinata al conseguimento di fini contrari alla legge, se il reale proprietario dissimulato non è un soggetto socialmente pericoloso o autore di gravi delitti e se i beni non hanno provenienza illecita, come conferma la disciplina civilistica della simulazione *ex artt. 1414 e ss. c.c.*²⁴ In tali ipotesi, ben può il terzo – pur non negando che l'intestazione sottenda un *pactum fiduciae* – avere un legittimo interesse ad aggredire il provvedimento genetico eccependo, in concreto, l'insussistenza dei requisiti normativi per la sua applicazione.

Qualora una situazione giuridica soggettiva sia intaccata – o sia allegata dalla parte come intaccata –, l'ordinamento dovrebbe sempre garantire al soggetto istante la possibilità di ottenere con ogni mezzo il recupero del bene e la riespansione della propria situazione personale o patrimoniale; impedire al terzo di sollevare eccezioni in merito ai presupposti applicativi della misura di prevenzione appare, invero, un *formalismo* talvolta aprioristico²⁵: ben può accadere, ad esempio, che il proposto non sia nelle condizioni di proporre una compiuta impugnazione, per ostacoli economici o personali (persino per una incapacità a partecipare coscientemente al processo), o per una carenza tecnica od operativa del suo difensore; ciò non dovrebbe, tuttavia, impedire al terzo di sindacare i requisiti applicativi della confisca, proprio al fine di tutelare la propria situazione giuridica.

A tal proposito, merita senz'altro di essere menzionata la recente sentenza della Corte E.D.U. nel caso *Isaia e altri c. Italia*²⁶, emessa pochi giorni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite qui in commento: pur riguardando temi in parte eterogenei rispetto a quelli qui esaminati – e, in particolare, il problema della *proporzionalità* nella confisca di prevenzione – la decisione della Corte di Strasburgo sembra poter produrre conseguenze ermeneutiche anche rispetto al tema qui esaminato. In essa, in particolare, i giudici euro-convenzionali hanno censurato la decisione italiana *sub iudice* sotto due aspetti: da un lato, è stata

²⁴ Cfr. la già citata sentenza "La Porta" del 2017 (Cass. Pen., Sez. V, 14 dicembre 2017, n. 12374).

²⁵ Cfr. C. BRIGNONE, *Orientamenti giurisprudenziali recenti*, cit., 14, per cui «è forse aprioristico sostenere che difetti sempre un interesse qualificato del terzo a difendersi adducendo argomenti diversi da quelli relativi alla contestazione della fittizietà dell'intestazione».

²⁶ Corte E.D.U., *Isaia e altri c. Italia*, 25 settembre 2025; sul punto, cfr. T. TRINCERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione*, in *Sistema Penale*, 3 novembre 2025.

evidenziata la mancata verifica dell'attualità della pericolosità sociale del proposto; dall'altro, l'assenza di un nesso causale concreto tra le attività illecite e i beni oggetto di ablazione.

Come si è osservato da parte degli interpreti, «l'esclusione del terzo da ogni possibilità di contestazione dei presupposti sostanziali della misura, così come rilevato dalla giurisprudenza nazionale, rischia, in ragione della recente decisione della Corte EDU, di compromettere il rispetto delle garanzie convenzionali, in particolare del diritto al pacifico godimento dei beni sancito dall'art. 1 Prot. n. 1 CEDU. Se è vero che la confisca di prevenzione non ha natura penale, è altrettanto vero che essa comporta una grave ingerenza nel diritto di proprietà, la quale – per essere compatibile con la Convenzione – deve essere giustificata da un quadro probatorio solido e da un nesso sufficientemente dimostrato tra i beni e l'attività illecita. In tale prospettiva, negare al terzo la possibilità di contestare la sussistenza di tale nesso – e, più in generale, di partecipare attivamente al contraddittorio sulla legittimità della misura – appare difficilmente conciliabile con i principi affermati dalla Corte di Strasburgo. La tutela effettiva dei diritti patrimoniali del terzo, così come riconosciuti dall'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, richiede, infatti, che possa essere data la possibilità al terzo medesimo di far valere, in sede giurisdizionale, *non solo* la propria estraneità soggettiva rispetto all'attività illecita, *ma anche* l'insussistenza dei presupposti oggettivi che giustificano l'ablazione»²⁷.

²⁷ G.R. MINELLI, *La confisca di prevenzione e tutela del terzo*, cit., § 6. La stessa Suprema Corte, più in generale, ha avuto modo di affermare che «la predisposizione di garanzie procedurali "effettive" nel sistema interno, a tutela della posizione del soggetto terzo, coinvolto in procedure tese alla ablazione del diritto di proprietà, è condizione più volte rimarcata dalla Corte Edu come necessaria, a pena di accertamento della violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione Edu agli articoli 1 Prot. Add. (tutela della proprietà) e 13 Conv. (effettività della tutela giurisdizionale)» (Cass. Pen., Sez. I, 15 dicembre 2020, n. 19094, dep. 2021). Nella giurisprudenza di Strasburgo, cfr. in particolare Corte EDU, *Bokova c. Russia*, 16 aprile 2019; *Uzan e altri c. Turchia*, 16 aprile 2019; *Bongiorno e altri c. Italia*, 5 gennaio 2010; *Avrora Maloetazhonoe Stroitelstvo c. Russia*, 7 aprile 2000.